

17 NOV. 2005

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
VI SEZIONE CIVILE - FALLIMENTARE

N. SENTENZA
Ferr. N. 436, 05
Proc. N.
Ref. N.

Riunito in camera di consiglio nelle persone dei sigg.ri :

Dott. Mario GRIFFEY	Presidente
Dott.ssa Vittoria NOSENGO	Giudice
Dott.ssa Maria Luisa FABBRO	Giudice rel.

Oggetto:
Sentenza di
fallimento.

Ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nel procedimento rubricato al n. RG. 3/2005^{e.P.} promosso da
TORINO CALCIO SpA in liq.

Con sede in Torino

In persona del liquidatore rag. Carlo Paiuzza

Visti gli atti della procedura

Visto il parere del P.M.

Viste le difese tutte svolte dalla Torino Calcio spa in liq.

Dato atto che è stato sentito il legale rappresentante della
società ricorrente anche ai fini di cui all'art. 15 lf

Udito il Giudice Relatore

FATTO E DIRITTO

Con istanza depositata in data 10.10.2005 la soc. TORINO
CALCIO spa in liq. ha chiesto l'ammissione alla procedura
di concordato preventivo con

CONTRIBUTO UNIFICATO

SIAMINI

- 1 - attribuzione degli attivi e di tutti i rapporti controversi ad un assuntore
- 2 - versamento, ad opera dell'assuntore, della somma complessiva di € venti milioni entro i sei mesi successivi al passaggio in giudicato del provvedimento di omologazione del concordato;
- 3 - consegna di garanzia fideiussoria di primaria banca, escutibile a prima richiesta per l'intero importo sopra indicato, con la sola condizione del passaggio in giudicato del provvedimento di omologazione;
- 4 - trasferimento in capo all'assuntore di tutti i rapporti controversi, compresi i contenziosi in corso;
- 5 - ristrutturazione dei debiti mediante suddivisione dei creditori in 7 classi: I) creditori con privilegio ex art.2751 bis n.1. c.c. con pagamento al 100%; II) creditori privilegiati per retribuzioni di prestazioni sportive (calciatori) con pagamento per scaglioni di importo; III) creditori privilegiati ex art. 2751 bis c.c. n.2 pagamento in percentuale non inferiore al 50%; IV) Erario e enti previdenziali e assistenziali privilegiati ex art. 2752 c.c. con pagamento non inferiore al 30%; V) creditori chirografari non contestati con pagamento in percentuale non inferiore al 10%; VI) credito Irap contestato con pagamento in percentuale non inferiore al 30%; VII) crediti contestati del Comune di Torino con estinzione per compensazione totale o parziale per




effetto dell'accoglimento delle pretese attivate dalla ricorrente con l'arbitrato; regolamento dell'eventuale conguaglio a credito del Comune in esito alla definizione della controversia nella percentuale chirografaria del 10%.

Dopo la proposta le parti sono state sentite più volte e sono state fatte delle integrazioni alle difese e alla documentazione.

Al termine dell'attività condotta il Collegio ha adottato la presente decisione.

1 - In via preliminare sulla eccepita questione inerente l'inammissibilità delle nuove integrazioni e produzioni documentali effettuate dal debitore, il Tribunale osserva che il procedimento di ammissione al concordato segue le regole del rito camerale e pertanto non è soggetto ad alcuna preclusione ed anzi la domanda di concordato preventivo può essere anche modificata in *melius* ¹

2 - Passando alla valutazione dei requisiti di ammissibilità della proposta occorre premettere che secondo il nuovo dettato legislativo il Tribunale deve limitarsi I) alla verifica della completezza e della regolarità della documentazione e



¹ Ved. giurisprudenza costante Cass. 92/7557, 87/6549, 85/5528, 66/1733. Nel vigore della vecchia disciplina era unanime l'opinione secondo la quale la proposta poteva essere modificata addirittura sino all'adunanza dei creditori. In questo senso si è sempre orientata la prassi di questo Tribunale

II) alla valutazione della correttezza dei criteri di formazione delle diverse classi.

2.a. - Procedendo allora sulle linee guida dettate dal legislatore in ordine alla **completezza e alla regolarità della documentazione**, va evidenziato che il PM ha ritenuto di svolgere dei rilievi soprattutto con riferimento alla relazione del professionista effettuata ex art. 161 l.f.

Il P.M. ha parlato di "inesistenza" della relazione del professionista ed ha svolto considerazioni critiche con riguardo all'esistenza e alla legittimità della provvista del concordato.

Ritiene il Collegio che il Tribunale, nel verificare la completezza e regolarità della documentazione, debba anche valutare che la relazione del professionista "...attesti la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano...". La relazione, essendo diretta a sostituire l'attività istruttoria del Tribunale e a garantire che i creditori siano adeguatamente e correttamente informati sugli esatti termini della proposta, non può essere un "...mero atto di fede dei dati aziendali".


Anche se la legge non precisa la natura e soprattutto i limiti degli accertamenti affidati al professionista, è evidente che, se al predetto viene demandata l'attestazione della veridicità dei dati, ciò non può che essere il risultato di una qualche forma di verifica. Limitarsi pertanto a riferire che i

dati sono stati recepiti dalla contabilità dell'imprenditore, senza alcun controllo, significa sfuggire alla funzione, quale prevista dalla legge.

Per altro, la mancata disciplina, da parte del legislatore, del livello di accertamento demandato al professionista, non può che far propendere l'interprete per una lettura che, senza svuotare di contenuto la norma, le attribuisca tuttavia il significato meno oneroso per la parte che propone il concordato. In omaggio, del resto, all'evidente ispirazione di fondo del legislatore della novella, che è quella di favorire ed estendere quanto più possibile forme di trattamento dell'insolvenza, giudiziale e non solo, rimesse all'accordo delle parti.

Sembra pertanto ragionevole concludere che la questione del livello di approfondimento dell'accertamento sia rimessa alla discrezionalità professionale dell'interessato, apparendo sufficiente che nelle sue attestazioni compaia comunque una motivata assunzione di responsabilità propria in ordine al risultato.

Nel caso di specie, se nella prima relazione del professionista, incaricato dalla s.p.a. TORINO CALCIO, poteva essere ravvisabile un mero rinvio recettizio alla contabilità aziendale, tale menda appare sufficientemente sanata nelle successive integrazioni. Ivi si fa ancora rinvio al recepimento dei dati aziendali, ma con una valutazione di




attendibilità, sorretta da una discussione critica delle voci più rilevanti dello stato patrimoniale, che appare idonea da un lato ad ancorare la responsabilità del referente ad una sua effettiva prestazione professionale e dall'altro a consentire di qualificare il contenuto della attestazione come non meramente apparente.

La fattibilità, rispetto alla specifica proposta, che prevede la messa a disposizione di una somma liquida da parte dell'assuntore, appare questione totalmente dipendente dalla adeguatezza di tale somma rispetto al soddisfacimento delle classi dei creditori nella misura per ciascuna di esse prevista. E sotto questo profilo la relazione di cui trattasi pare sufficiente.

In ogni caso, anche la presentazione (effettuata nell'ultima udienza) della dichiarazione della banca, inerente all'impegno di prestare la fideiussione (a prima richiesta, autonoma e incondizionata) prevista nel piano di concordato, appare idonea a sorreggere - allo stato - un giudizio prognostico positivo in merito alla concreta riuscita della proposta.

Il PM afferma che il finanziamento proposto dall'assuntore sarebbe illegittimo, tanto che potrebbe addirittura integrare gli estremi del reato di cui all'art. 2634 c.c.


In proposito, ci si deve chiedere se l'accertamento sulla natura e sul rilievo degli atti societari, che sono alla base



delle determinazioni della società che assume il ruolo di
assuntore, e sui loro riflessi nell'ambito della compagine
sociale o del proprio gruppo, siano demandati al giudice
adito con la proposta di concordato.

La risposta non può che essere negativa. Non solo nulla
impone, ma nulla consente a tale giudice di estendere la
propria indagine, dall'oggetto e contenuto della proposta,
dalla sua realizzabilità, alla legittimità o, addirittura,
liceità degli atti di disposizione patrimoniale dei terzi i cui
impegni la proposta prevede. Se così fosse, al Tribunale
sarebbero implicitamente demandati accertamenti sugli atti
e sui documenti dell'assuntore, sui rapporti infra gruppo ad
esso correlati, sugli interessi delle varie società del gruppo,
sulle posizioni di interesse degli amministratori (di cui la
norma richiamata dal p.m. presuppone una situazione di
conflitto verso la società amministrata), non solo
incompatibili con il rito camerale, ma tali da comportare
l'instaurazione del contraddittorio nei confronti di ogni
soggetto (società che viene indicata come assuntore,
creditori e soci della medesima ecc...) interessato.

In conclusione, non essendo prevista dalla legge alcuna
attribuzione di potere di indagine in tal senso, ne discende
che il tipo di sindacato richiesto non può essere svolto in
questa sede.



2.b. – Venendo al secondo dei due profili della valutazione attribuita al Tribunale, e cioè al problema rappresentato dai **criteri di formazione delle classi**, gli aspetti sui quali si è concentrato il dibattito delle parti e che occorre ora esaminare sono due:

1 – l'incapienza del patrimonio della società ricorrente anche per i crediti privilegiati

2 – il mancato pagamento del privilegio al 100% e la falcidia prevista già a partire dalla II classe.

Occorre premettere che il Tribunale ritiene che la valutazione della *vexata quaestio* del pagamento parziale dei creditori privilegiati debba avvenire in questa sede (e cioè in fase di ammissione del concordato) e non possa – come suggerito dalla parte ricorrente – essere rinviata al momento della votazione del concordato, perché è in questa sede che occorre vagliare i criteri di formazione delle classi. Questo esame necessariamente comporta la soluzione del problema prospettato, perché sin da ora occorre stabilire le regole che dovranno essere poi seguite in sede di votazione.

Venendo al problema della presenza e capienza dei beni nel patrimonio per il soddisfacimento dei creditori forniti di prelazione, osserva la parte ricorrente che nella specie non vi è questa capienza e poiché "...la capienza si esaurisce con la collocazione dei crediti di grado prioritario, i restanti privilegi si riducono a chirografi e concorrono, come tali, su

altri eventuali beni... “ Semplificando, dunque, la garanzia o il privilegio competerebbe – secondo l'impostazione della parte ricorrente – solo nei limiti della capienza, visto che la somma messa a disposizione dall'assuntore non costituisce reintegrazione degli attivi mobiliari dell'impresa, bensì autonoma erogazione destinata a soddisfare i creditori altrimenti destinati a non essere pagati. In altri termini, sempre secondo la proposta del ricorrente, la distribuzione per classi effettuata in realtà riguarderebbe posizioni ormai tutte chirografarie.

La tesi non convince.

E' ben vero che questo Tribunale ha in altra occasione considerato come chirografario il credito di rivalsa IVA, stante l'assoluta mancanza dei beni sui quali poteva essere soddisfatta la prelazione.

Ma la qualificazione in via chirografaria è dipesa non già dalla presumibile incapacienza del prevedibile realizzo dei beni astrattamente oggetto del privilegio, ma dalla loro dimostrata inesistenza nell'ambito dell'attivo, sia attuale sia quale ricostruibile anche in base alle possibili azioni di recupero.²


Già con il c.d. vecchio concordato preventivo si era sostenuto che i creditori forniti di un diritto di prelazione,

² in proposito ved. Cass. I.6.1995 n. 6149

che si riferisce e si esercita unicamente sul ricavato di beni determinati (quale l'immobile oggetto di ipoteca, oppure il mobile oggetto del pegno oppure, ancora, i beni mobili o immobili oggetto del privilegio speciale), se non sono in grado di far valere concretamente la prelazione sui beni vincolati, diventano creditori che partecipano al concorso sostanziale e cioè subiscono la riduzione percentuale del loro credito nei limiti della capienza del bene oggetto di prelazione e quindi degradano al chirografo e concorrono con gli altri creditori chirografari.

Ben diversa è però sempre stata ritenuta la sorte dei creditori forniti di privilegio generale, o per lo meno di alcuni creditori forniti di privilegio generale (ved. art. 2776 c.c.), i quali debbono essere soddisfatti con precedenza sul patrimonio mobiliare del debitore e, in via sussidiaria, sono collocati al privilegio anche sul ricavato della liquidazione degli immobili, precedendo, quindi, i creditori chirografari.

Insomma, nel nostro ordinamento alcuni dei creditori con privilegio generale sono, in realtà sempre privilegiati, e cioè conservano sempre il diritto a essere soddisfatti sull'intero patrimonio mobiliare e immobiliare del debitore non gravato da garanzie reali o da privilegi speciali mobiliari e immobiliari. Essi, avendo diritto ad una soddisfazione preferenziale sull'intero patrimonio del debitore




concordatario, devono essere necessariamente soddisfatti prima dei creditori chirografari, di rango inferiore.


Nel caso di privilegio generale, la dequalificazione del creditore privilegiato a mero chirografo pare potersi

ipotizzare, a tutto concedere, solo in caso di totale mancanza di rispondenza patrimoniale del debitore.

Tale ipotesi non pare potersi configurare, per definizione, nel concordato preventivo. Non ricorre, comunque, nel caso di specie, in cui gli attivi patrimoniali della società ricorrente esistono e vengono dalla medesima stimati in circa € 3.800.000,00. Seguendo l'assunto, i creditori muniti di privilegio generale potrebbero essere qualificati chirografari per la sola parte presumibilmente non soddisfattibile in base alla liquidazione di tali attivi. Dovendosi allora tenere conto della graduazione dei privilegi, nel caso potrebbero essere declassati al chirografo tutti i privilegiati diversi da quelli previsti dall'art. 2751 bis n. 1 c.c., che non troverebbero capienza, perché la generalità dei mobili parrebbe inidonea a soddisfare integralmente persino quelli. Ma anche nella particolare categoria dei creditori muniti di privilegio generale mobiliare che sono anteposti a tutti gli altri (privilegio di cui all'art. 2751 bis n. 1, che ex art. 2777 co. 2 c.c. trova collocazione prima di ogni altro, venendo posposto solo al privilegio per spese di giustizia ed al privilegio pignoratizio), la società



ricorrente distingue due classi, una delle quali soltanto destinata all'integrale soddisfacimento. Ed il declassamento a chirografo, ove ammissibile, non si vede come possa riguardare solo una parte dei creditori che godono di pari privilegio. Esso dovrebbe inoltre essere rapportato alla parte non soddisfattibile del credito, vale e dire alla quota proporzionale di probabile incapacienza per tutti i creditori del grado (es. se i creditori di cui all'art. 2751 bis n 1 c.c. "avanzano" 6 mln/€ e l'attivo mobiliare liquidabile è di 4 mln/€, allora ogni creditore << resta >> privilegiato in ragione di 4/6, semplificando 2/3, del proprio credito, mentre degrada al chirografo per il restante 1/3). Nella proposta della società ricorrente, invece, si formano due classi di tali creditori privilegiati, con livelli di soddisfacimento diversi. Ma tale diversificazione, allora, in quanto non proporzionata alla (presumibile) incapacienza, non è ancorabile all'assunto del venir meno, per ragioni obiettive, del privilegio, ma ad altri criteri di scelta, giustificabili e forse ragionevoli, ma che nulla hanno a che fare con l'esatta determinazione dei limiti del privilegio, mentre riportano inesorabilmente all'idea, vero *hic Rhodus hic salta* della ermeneutica del nuovo concordato preventivo, della ammissibilità di classi di privilegiati che sono e restano tali ed a cui si propone di accettare la falce.




Tutto ciò senza dire che la prognosi di incapacienza del privilegio generale mobiliare restà tutta da verificare, sicché, anche sotto questo profilo, è assai difficile stabilire fin dalla ammissione alla procedura l'eventuale declassamento di tutto o parte del privilegio al chirografo. Né si può obiettare che, allora, si tratta di questione da rinviare al giudizio di omologazione, posto che l'art. 163 l.f. espressamente prevede che «< ove siano previste diverse classi di creditori, il tribunale provvede (...) previa valutazione della correttezza dei criteri di formazione delle diverse classi >>».

In conclusione, l'incapacità patrimoniale della società ricorrente non consente di qualificare "chirografari" i creditori prelatizi sulla base di una mera prognosi di realizzo dei pur esistenti attivi patrimoniali.

Sí torna così alla complessa e dibattuta questione della ammissibilità della formazione di classi di creditori privilegiati di cui sia previsto il soddisfacimento solo parziale.

Lo sforzo della parte ricorrente, inteso a configurare un'interpretazione profondamente innovativa ed estensiva delle condizioni di ammissibilità del "nuovo" concordato preventivo, appare pregevole ed in linea con non poche prese di posizione desumibili dai lavori preparatori della c.d. riforma fallimentare.




Ritiene tuttavia il Collegio che le nuove norme sul concordato preventivo, quali effettivamente promulgate, non consentano di sfuggire alla lettura, affatto prevalente nei primi commentatori, che conserva il requisito di ammissibilità del pagamento integrale dei crediti privilegiati.

Il nuovo concordato preventivo sembra essere il frutto di un notevole compromesso tra tendenze innovatrici, volte a privatizzare la procedura riducendo l'area di intervento del giudice, e tendenze conservatrici, dirette a limitare drasticamente la portata della revisione. Come del resto si desume dal rilievo, esteriore ma non privo di significato, che sono stati riformulati solo sei articoli sui ventisei disciplinanti l'intero strumento di sistemazione della crisi.

Venendo a considerazioni di carattere meno formale, si constata, da un lato, che le nuove disposizioni permettono all'imprenditore di indicare le modalità per uscire dalla crisi con un piano molto flessibile e non soggetto ad alcun limite, che può prevedere la suddivisione dei creditori in classi e la possibilità di soddisfarli con qualsiasi forma. Ed appare evidente che in questo contesto il concetto di classe mal si adatta alla rigidità del sistema dei privilegi.

Tuttavia, dall'altro lato, nel successivo art. 177, prevedendo l'esclusione dal voto dei creditori privilegiati, il legislatore "frena" la spinta innovativa.



In un contesto normativo non chiaro il ruolo di interprete del giudice diviene arduo. Il giudice è costretto a ricostruire il nuovo procedimento secondo logica, utilizzando le regole di ermeneutica stabilite dall'art. 12 delle preleggi.


Al riguardo così si è ben espressa la Suprema Corte:

"...Devesi preliminarmente osservare che l'art. 12 delle preleggi, nel dettare i criteri legislativi di interpretazione, stabilisce, anzitutto, che, nell'applicare la legge, non si può ad essa attribuire altro senso se non quello fatto palese:

a) dal "significato proprio delle parole secondo la connessione di esse" (criterio cosiddetto di interpretazione letterale);

b) dalla "intenzione del legislatore" (criterio cosiddetto di interpretazione teleologica).

L'interprete, in forza dei suddetti criteri, deve acquistare la conoscenza della determinazione legislativa, tenendo presente come, nei diversi sistemi giuridici, alcune proposizioni siano ripetute e conclamate con costanza: una di queste è la regola (evidenziata dal citato art. 12 delle preleggi), per cui, nel procedere all'interpretazione della legge, occorre attenersi innanzitutto e principalmente al dato letterale. La legge va, dunque, interpretata alla lettera; e questo criterio impone al giudice di attenersi strettamente al diritto posto con la legge dello Stato. Anche se il criterio di interpretazione teleologica tende a questo risultato: le parole sono solo il mezzo attraverso il quale si esprime "l'intenzione



del legislatore"; e come tali vanno interpretate, ma non fino al punto di attribuire alla norma un senso diverso da quello che, dal contesto della legge, risulta corrispondere alla finalità che la norma si propone (tradizionalmente definita anche come ratio legis); tuttavia, l'interpretazione secondo la ratio legis deve essere giudicata eccezionale.

Il primato dell'interpretazione letterale è, infatti, costantemente ribadito dalla giurisprudenza di legittimità (Cass., 26 febbraio 1983, n. 1482; Cass., 2 marzo 1983, n. 1557; Cass., 27 ottobre 1983, n. 6363; Cass., 7 aprile 1985, n.2454; v. anche: Cons. St., Sez. V, 15 giugno 1992, n. 555). All'intenzione del legislatore può darsi rilievo soltanto nell'ipotesi - eccezionale - che l'effetto giuridico risultante dalla formulazione normativa sia incompatibile con il sistema normativo, non essendo consentito all'interprete correggere la norma, nel significato tecnico-giuridico proprio delle espressioni che la strutturano, solo perché ritiene che l'effetto giuridico risultante sia inadatto rispetto alla finalità pratica cui la norma è intesa (Cass., 6 agosto 1984, n. 4631). L'interpretazione da seguire deve essere, dunque, quella che risulti il più possibile aderente al senso letterale delle parole, nella loro formulazione tecnico-giuridica³.

³ cfr. Cass. Civ. 13.4.1996 n. 3495

Alla luce di tali principi, l'interprete, procedendo innanzitutto ad un'analisi letterale, non può non valorizzare il disposto dell'art. 177 terzo comma (non sostanzialmente modificato dalla riforma, ma riscritto), in base al quale i creditori privilegiati non hanno diritto al voto, salvo che rinuncino al privilegio. Questa disposizione, anche per superare evidenti problemi di costituzionalità (artt. 3 e 24 Cost.), è sempre stata interpretata nel senso di ritenere che i creditori privilegiati, in quanto privi del diritto di voto, devono essere soddisfatti per intero e non sottostanno alla falcidia concordataria.

Parte ricorrente ha cercato di ridimensionare la portata della norma affermando che la indubbia discrasia esistente tra l'art. 160 e il 3 co. dell'art. 177 ora citato si può superare ritenendo che quest'ultima disposizione riguarderebbe solo i creditori con privilegio " ... che tali siano rimasti" e non, invece, quelli che siano stati diversamente "classificati" con diverso trattamento.

La norma però non contiene la limitazione suggerita.

Anzi, il principio che i creditori privilegiati non sono ammessi al voto, salvo loro espressa rinuncia al privilegio, è addirittura ribadito nella legge delega a proposito del concordato fallimentare, a conferma della chiara volontà del legislatore del c.d. "decreto competitività" di escludere dal concordato i creditori muniti di privilegio. Come è stato


detto in modo molto convincente "i privilegiati...sono collocati in un ruolo di neutralità perché indifferenti alla proposta".

Un'eventuale diversa interpretazione, sorretta dal criterio teleologico, che si fondasse sulla preminenza della mancata previsione del pagamento integrale dei privilegiati nell'art. 160 l.f., dovrebbe necessariamente giungere ad una lettura manipolativa dell'art. 177 co. 3, intesa a ravvisarvi un <<*minus dixit quam voluit*>>, che condizionasse il difetto di legittimazione al voto dei privilegiati alla sola ipotesi del loro inserimento in classi con previsione di soddisfacimento integrale.

Ma questa integrazione, in via interpretativa, del dettato normativo potrebbe giustificarsi solo in presenza di una aporia non diversamente colmabile, ovvero di un conflitto insanabile tra l'ampia previsione dell'art. 160, che non annovera tra le condizioni di ammissibilità il soddisfacimento integrale dei privilegiati, e l'art. 177 comma 3, che li esclude dal diritto di voto.


Ciò tuttavia non si verifica.

Il nuovo istituto del concordato preventivo prevede comunque delle profonde innovazioni: a parte la flessibilità assoluta del piano, non vi è più alcun limite per il pagamento dei crediti chirografari, i quali possono anche ricevere pagamenti differenziati (si mette cioè in crisi il



concetto di *par condicio creditorum*). E la conservazione della condizione implicita (che tale era, si badi, anche sotto l'imperio della disciplina previgente, anche in essa non essendo espressamente detto che i privilegiati dovevano essere pagati per intero) del soddisfacimento totale dei privilegiati è bensì a prima lettura sorprendente a fronte della consistente amplificazione della gamma del proponibile, ma non in esplicito ed insanabile contrasto con essa. Mentre la previsione di classi di creditori chirografari con pagamenti anche differenziati, sia nel *quantum* sia nel modo sia nei tempi, mantiene comunque una grande valenza di novità e giustifica la volontà del legislatore "di tener fuori" dal concordato i creditori privilegiati. Donde l'ineludibile conclusione che la previsione dell'art. 177 co. 3 l.f. conserva la sua valenza di norma caratterizzante l'intera disciplina ed istitutiva di una condizione implicita di ammissibilità del concordato, la quale desume, dalla esclusione dal voto, l'esclusione dalla stessa portata negoziale del procedimento, e con essa dalla "falcidiabilità", dei creditori privilegiati.

Del resto non può non condividersi l'opinione di coloro che affermano che qualora il legislatore avesse davvero inteso sancire la regola "oggettivamente dirompente" del pagamento parziale dei creditori privilegiati, lo avrebbe detto espressamente.



Alla luce di tutte le considerazioni effettuate il concordato proposto non è ammissibile.

Sussistono i presupposti per dichiarare il fallimento perché lo stato di insolvenza, peraltro dimostrato dal gravissimo squilibrio patrimoniale e economico ricavabile dai documenti prodotti, non è neppure messo in contestazione dalla società ricorrente, che, anzi lo ha più volte ribadito nei suoi atti difensivi.


Deve pertanto essere dichiarato il fallimento della TORINO CALCIO spa in liq.

PQM

Visti gli artt. 162, 1 e 5 *l.f.*

dichiara inammissibile la proposta di concordato preventivo presentata dalla TORINO CALCIO spa in liq.;

dichiara il fallimento della TORINO CALCIO spa in liq, in persona del liquidatore sig. Carlo PAIUZZA, con sede in Torino, via Del Carmine 29 (CF 01721390019), avente ad oggetto: <<l'esercizio di attività sportive ed altresì l'esercizio di attività ad esse accessorie, connesse e strumentali, in particolare la formazione, la preparazione e la gestione di squadre di calcio nonché la promozione e l'organizzazione di gare, tornei e ogni altra attività calcistica in genere nel quadro, con le finalità e con l'osservanza delle norme e delle direttive della Federazione Italiana Giuoco Calcio e dei suoi organi >>;



nomina giudice delegato la dott. ssa Maria Luisa FABBRIO;
nomina curatore il dott. Piero Angelo CERRI, con studio in
Torino, via San Tommaso n. 27, Tel. 011/543939.

assegna ai creditori e ai terzi che vantino diritti mobiliari su
cose in possesso del fallito il termine di gg. 30 dall'affissione
della presente sentenza per la presentazione delle domande.
Stabilisce il giorno 14 febbraio 2006 ad ore 10,00 per
l'esame dello stato passivo, che avverrà davanti al giudice
delegato presso la Sezione Fallimentare di questo Tribunale;
dispone che la presente sentenza sia notificata alla società
fallita;

autorizza l'immediata redazione dell'inventario.

Torino 15.11.05

IL GIUDICE ESTENSORE

(Dott.ssa Maria Luisa FABBRIO)

IL CANCELLIERE

Giuseppa CALTAGIRONE

IL PRESIDENTE

(Dott. Mario CRIFFEY)

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

TO 17 NOV. 2005

IL CANCELLIERE

GIUSEPPA CALTAGIRONE

IN NOTIFICA A:

- 1) SPA TORINO CALCIO in liq.
- 2) PAIUZZA CARLO

Torino, 17 NOV. 2005

IL CANCELLIERE

Giuseppa CALTAGIRONE